



AMBITO TERRITORIALE N.1 AUSL BR/1

BRINDISI – SAN VITO DEI NORMANNI

REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AI COSTI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

CAPO I

DEI PRINCIPI ISPIRATORI

Articolo 1

Principi

1. Il presente Regolamento determina i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali dei Comuni dell'Ambito Territoriale BR/1, tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, dalla legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 19 e dal regolamento regionale n. 4 del 18/1/2007 che disciplinano il medesimo sistema integrato degli interventi e servizi, nonché uniformandosi alla programmazione definita e contenuta nel Piano Sociale di Zona. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti.
2. Ciascuno dei Comuni dell'Ambito persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del terzo settore e le forme di auto-organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità.

3. Il sistema socio-assistenziale dei Comuni si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:
 - a. il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione e le libere scelte dell'individuo, così come previsto nel codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196)
 - b. l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
 - c. l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
 - d. il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
 - e. il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
 - f. la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
 - g. la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
 - h. l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
 - i. l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
 - j. la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Articolo 2

Finalità ed obiettivi

1. Gli interventi e i servizi sono finalizzati, nei limiti del possibile, a rimuovere le cause del bisogno e devono essere ordinati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a. facilitare la permanenza nel domicilio;
 - b. aiutare la famiglia a svolgere il proprio compito d'assistenza e di solidarietà verso i suoi componenti;
 - c. aiutare il singolo a far fronte alle proprie necessità vitali ed a facilitare la vita sociale;
 - d. prevenire e rimuovere le cause di ordine economico sociale e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
 - e. rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - f. agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, parafamiliari o comunitari-sostitutivi;
 - g. favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
2. L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dal Servizio sociale professionale e concordato con l'interessato.

Articolo 3

Modalità di realizzazione

1. I servizi e gli interventi attuati dal Comune, nel rispetto del Piano di Zona, devono essere improntati ad un approccio universalistico, tendenzialmente esaustivo del bisogno e volto al miglioramento della qualità della vita di tutte le persone che vivono sul territorio comunale.
2. Alla definizione dei programmi di intervento nel campo dei servizi/interventi sociali partecipano attivamente gli attori sociali individuati nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e dei servizi.
3. Il Comune eroga i servizi e gli interventi sociali in gestione diretta o ricorrendo a terzi, secondo principi di equità, economicità e buona amministrazione, definendo standard di qualità, strumenti di verifica e controllo, garantendo la partecipazione dei soggetti interessati al sistema di valutazione indicati nell'art. 60 comma 1 (Tutela degli utenti) della L.R. 19/06¹;
4. Nell'ottica di una programmazione associata in attuazione del Piano Sociale di Zona, è prevista la gestione associata e/o convenzionata di alcuni servizi sia tra i Comuni dell'Ambito che con enti pubblici e con associazioni. Gli eventuali rapporti di collaborazione sono regolati da apposite convenzioni o accordi di programma, ai sensi di legge.
5. I servizi ad alta integrazione socio-sanitaria sono regolati da specifici protocolli operativi ed accordi sottoscritti dai comuni associati dell'Ambito con il Distretto Socio-sanitario della AUSL BR/1 .
6. Gli interventi socio assistenziali e socio sanitari si realizzano mediante:
 - a. un servizio d'orientamento ed informazione al cittadino (segretariato sociale);
 - b. interventi di Servizio Sociale professionale;
 - c. la fornitura di supporti materiali;
 - d. l'organizzazione di servizi diretti;
 - e. la facilitazione nei pagamenti dei servizi comunali (rette, mense e trasporti scolastici, attività sportiva)
 - f. l'utilizzazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale, del privato, per l'attivazione dei progetti comuni;
 - g. l'ospitalità in strutture residenziali o semi residenziali;
 - h. ogni altro intervento utile al perseguimento delle finalità specificate ai precedenti articoli.

Articolo 4

Utenti ed interventi

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale BR/1, nei limiti e con le modalità definite nella legge regionale che disciplina il sistema integrato degli interventi e servizi.

1

Dalla Legge regionale 19/2006:

Art. 60

(Tutela degli utenti)

1. Gli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e le organizzazioni sindacali partecipano al controllo della qualità dei servizi e della conformità degli stessi alla Carta dei servizi di cui all'articolo 58.

2. I soggetti erogatori degli interventi e dei servizi socio-assistenziali individuano gli strumenti per la partecipazione al controllo di cui al comma 1.

3. L'individuazione degli strumenti di cui al comma 2 è requisito preliminare ed essenziale per l'accreditamento di cui all'articolo 54.

4. E' istituito l'Ufficio regionale di tutela degli utenti, di cui l'apposito regolamento regionale, da approvare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le funzioni, i compiti, le modalità di funzionamento, nonché le procedure amministrative e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti e degli organismi di cui al comma 1.

2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
3. Tutte le persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale hanno comunque diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalla normativa vigente nazionale e regionale, secondo le procedure introdotte dalle medesime leggi, nonché dal piano sociale regionale, ed – eventualmente- dal Piano Sociale di Zona e dai regolamenti comunali e di ambito.
4. I cittadini di Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari, nonché i cittadini stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), accedono ai servizi socio-assistenziali nel rispetto degli accordi internazionali.
5. Per i soggetti di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo e per tutti gli interventi indifferibili, il Comune dell'Ambito Territoriale nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento è tenuto a garantire i servizi socio-assistenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino destinatario dell'intervento e per i cittadini stranieri in base agli accordi internazionali.
6. Le persone di passaggio in situazioni di bisogno assistenziale possono fruire di prestazioni quali: pasto e/o eventuale ospitalità per non più di tre notti.
7. Nessuna prestazione è rinnovabile nel corso del medesimo anno solare in favore delle persone di passaggio che ne hanno già beneficiato. È fatto obbligo al Servizio Sociale Territoriale segnalare l'eventuale situazione di disagio della persona al Comune di residenza e/o ai servizi socio-sanitari che lo abbiano in cura.
8. L'accesso ai servizi a domanda individuale e alle prestazioni sociali agevolate è disposto sulla base della valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare. I servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta dell'interessato; le prestazioni sociali agevolate sono quelle non destinate alla generalità dei soggetti e la cui ammissione è collegata nella misura e nel costo alla valutazione della situazione economica del richiedente.

Articolo 5

Accesso unico al sistema integrato dei servizi

1. L'accesso al sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari da parte del cittadino è unico ed è garantito da Porte Uniche di Accesso attivate sia presso gli uffici comunali dei servizi sociali che presso gli uffici del distretto socio-sanitario.
2. La Porta Unica di Accesso fornisce informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali ed organizza l'accoglimento della domanda promuovendo la semplificazione del sistema di accesso, l'unicità del trattamento dei dati personali, l'integrazione nella gestione del caso, e garantendo un termine certo per la presa in carico.
3. La risposta al bisogno complesso che richieda l'accesso integrato a servizi socio-sanitari è fornita dall'Unità di Valutazione Multidimensionale attivata sulla base di apposito protocollo d'intesa con la Asl.

Articolo 6

Determinazione dello stato di bisogno

1. Fermo restando il carattere di universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali, tutte le prestazioni sono erogate prioritariamente ai cittadini in stato di bisogno e/o d'indigenza, permanente o transitorio.
2. Per la determinazione dello stato di bisogno occorre considerare:
 - a. il carico familiare
 - b. la situazione sociale, tenendo conto dei vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione o lo stato di bisogno quali, la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la tossicodipendenza, l'etilismo ecc.;
 - c. il bisogno sanitario d'ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e le relative spese;
 - d. le risorse (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i redditi esenti);
 - e. la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili;
 - f. il raffronto tra i redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie e straordinarie.
3. I Comuni garantiscono a livello di ambito territoriale, in ogni caso, priorità di accesso ai servizi:
 - a. ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - b. ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico;
 - c. ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - d. ai minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non autosufficienti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 7

Individuazione del nucleo-familiare

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del soggetto che richiede l'intervento o il servizio, fanno parte del nucleo familiare – così come definito dall'art. 2, comma 2 del D. lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni - i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi e solidaristici (art. 4 DPR n. 223/89 e art. 2 lettera h- L.R. 10/07/2006 nr. 19).

Articolo 8

Individuazione dei parenti obbligati

1. In base alla facoltà prevista dal D. Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi, di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare del richiedente sono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di cui all'art.10.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 27 secondo comma, nell'individuazione del diritto alla gratuità totale o parziale delle prestazioni a carattere continuativo si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare di:
 - a. figli;
 - b. nipoti in linea retta;
 - c. genitori;
 - d. fratelli e sorelle.
3. Tali soggetti sono chiamati ad integrare l'I.S.E.E del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

Articolo 9

Determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. Per l'accesso alle prestazioni e ai servizi sociali erogati nell'Ambito Territoriale l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) è calcolato con la seguente formula:
$$ISE = R + 0,2 P$$

dove R è il reddito e P il patrimonio, calcolati con le modalità previste dal D.lgs. 109/98 come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

2. L'Indicatore della Situazione Equivalente (ISEE) regionale è dato dal calcolo della formula ISE/S , dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare con la seguente scala di equivalenza, così come modificata dal Regolamento regionale n. 4/2007:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,51
5	2,98

Il parametro S è inoltre maggiorato nei seguenti casi:

- a. + 0,50 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare
- b. + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore o di minori

- c. + 0,60 per ogni componente con handicap permanente (art. 3 co. 3 legge 104/94 o invalidità superiore al 66%).
 - d. + 0,20 per i nuclei con figli minori in cui entrambi i genitori hanno attività di lavoro o d'impresa, purché titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, ovvero nucleo composto da un genitore e figlio minore, purché titolare di reddito da lavoro o d'impresa per almeno 6 mesi.
3. La situazione economica del nucleo familiare di appartenenza è attestata dal richiedente utilizzando gli appositi moduli di dichiarazione sostitutiva messi a disposizione dal Comune, ovvero le attestazioni ISEE in corso di validità.
 4. La veridicità dei dati di natura reddituale e patrimoniale dichiarati dal richiedente sono oggetto di controllo con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 10

Partecipazioni alla spesa da parte dell'utente e delle persone obbligate

1. L'accesso ai servizi e agli interventi socio-assistenziali è subordinato alla compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utente e/o delle persone obbligate.
2. Nei casi di comprovata urgenza, su valutazione del Servizio Sociale Professionale territoriale, la prestazione è erogata in via temporanea a prescindere dal fatto che il costo della stessa sia a carico del cittadino o dell'Ente Locale, fatti salvi eventuali recuperi.
3. La compartecipazione è prevista per tutti i servizi a domanda individuale e per le prestazioni sociali agevolate ed è determinata assumendo come riferimento i principi della gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà, della valutazione in maniera imparziale e trasparente delle condizioni economiche, della condivisione delle responsabilità per gli oneri del progetto di cura, le quali sono estese anche a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art. 433 C.C., anche se non conviventi.
4. La situazione economica del richiedente è valutata con riferimento alla combinazione di redditi e patrimoni dei componenti il nucleo familiare, nel rispetto della tabella 2 allegata al D. Lgs. 109/98, come modificata dall'art. 9 del D.Lgs: 130/2000, e dell'art. 9 del presente regolamento.
5. Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si osservano i seguenti criteri:
 - a. È esentato dalla compartecipazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato nei commi precedenti, al disotto della soglia di ISEE minimo regionale pari ad € 7.500,00=, soglia rivalutabile annualmente da parte della Regione Puglia;
 - b. È tenuto a corrispondere per intero il costo della prestazione il soggetto che abbia una situazione economica, valutata come riportato nei commi precedenti, al di sopra di € 30.000,00=, soglia rivalutabile annualmente da parte della Regione Puglia;
 - c. Il soggetto che abbia una situazione economica valutata con un ISEE compreso tra le soglie minima e massima di cui ai punti precedenti a) e b) è tenuto a corrispondere una quota agevolata di compartecipazione determinata a livello di Ambito Territoriale per lo specifico servizio, ovvero, in mancanza di tale determinazione, percentualmente calcolata sulla base della seguente formula:

$$\frac{\text{ISEE richiedente} - 7.500}{30.000 - 7.500} \times 100$$

$$30.000 - 7.500$$

6. Il Coordinamento Istituzionale determina annualmente il costo unitario dei servizi da applicarsi nell'Ambito Territoriale per il calcolo della quota di compartecipazione a carico degli utenti.
7. L'utente che non richieda espressamente l'applicazione della agevolazione è tenuto al pagamento della quota intera di compartecipazione.
8. Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate a carattere socio-sanitario erogate a domicilio o in ambiente residenziale a carattere diurno o continuativo in favore di disabili gravi con handicap accertato ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 104/92, ovvero in favore di anziani ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto tenuto alla compartecipazione, qualora più favorevole. In tal caso sono presi in considerazione i redditi ad ogni titolo percepiti, compresi quelli non rilevanti sul piano fiscale, quali l'indennità di accompagnamento, le rendite INAIL, le pensioni di invalidità.
9. Nei casi di cui al comma 8 l'indennità di accompagnamento concorre in via prioritaria al pagamento della retta a carico dell'utente.
10. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, come specificato nell'articolo 8, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
11. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, l'Ambito Territoriale o il Comune si attivano comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza, riservandosi nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.
12. Nel caso di ricoveri temporanei o permanenti presso strutture residenziali e semiresidenziali di anziani o adulti inabili, l'utente provvede a contribuire al proprio mantenimento, presso la struttura, con il versamento del reddito posseduto, fino a copertura della retta, decurtato da una franchigia mensile, calcolata in ragione dei bisogni personali come segue:
 - a. *strutture residenziali*: franchigia fino ad un quinto dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS (nell'anno 2006 pari ad € 427,58 mensili);
 - b. *strutture semiresidenziali (centri diurni)*: franchigia fino alla metà dell'importo corrispondente ad una pensione al minimo corrisposta dall'INPS;

Articolo 11

Rivalsa sulle proprietà dell'utente

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, e nel caso di anziani soli, senza parenti obbligati, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può intervenire nell'integrazione della retta a condizione che il beneficiario accetti di sottostare ad uno dei seguenti "negozi giuridici":
 - a. *Comodato*: il Comune prende in consegna l'immobile e se ne serve per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
 - b. *Donazione*: il beneficiario per spirito di liberalità dona al Comune la sua proprietà;

- c. *Costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente*: se alla di lui morte non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i trenta anni – art. 979 C.C).
2. L'Ambito o il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.
3. Nel caso di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), pensioni in genere o altre indennità, liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle spettanti all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica. L'utente sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero.

Articolo 12

Determinazione della soglia corrispondente al minimo vitale

1. Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. L'Ambito Sociale Territoriale, fermo restando quanto stabilito all'art. 10, assume in linea di massima come riferimento per determinare la soglia di accesso non gratuito ai servizi l'importo annuo corrispondente ad € 7.500,00=.
3. Tale soglia può essere soggetta a revisione deliberata sia in sede di Coordinamento Istituzionale dell'Ambito che nelle singole Giunte Comunali.
4. Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale al minimo vitale, è riconosciuto pertanto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale del pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi, fermo restando quanto previsto al comma 8 dell'art. 10.
5. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno deliberati e per progetti limitati nel tempo.

Articolo 13

Decorrenza delle prestazioni

1. Le prestazioni assistenziali devono essere preventivamente autorizzate e decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è consentita la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.
2. Le suddette prestazioni saranno erogate previa verifica delle disponibilità di bilancio.

CAPO III

GLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Articolo 14

Tipologie e modalità degli interventi socio assistenziali

1. Gli interventi di servizio sociale sono rivolti ai singoli, al nucleo familiare e a gruppi di cittadini, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento del cittadino nel proprio nucleo familiare nonché mediante servizi sostitutivi.
2. Gli interventi socio assistenziali devono garantire il rispetto delle esigenze della persona, delle sue convinzioni personali.
3. Gli interventi devono emergere da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali si predispone il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre al cittadino, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio.
4. I progetti individuali e i programmi di intervento di durata superiore a tre mesi devono in ogni caso prevedere un monitoraggio intermedio, almeno trimestrale, di verifica dei risultati, da parte del servizio sociale professionale.
5. La tipologia degli interventi e servizi per i comuni dell'Ambito è rappresentata da:
 - a. interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà
 - b. servizi domiciliari e di supporto
 - c. interventi per il sostegno della educazione e della crescita dei minori
 - d. interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale
 - e. servizi semi-residenziali
 - f. servizi residenziali
 - g. servizi di mediazione
 - h. servizi di sostegno socio-psico-pedagogico alla genitorialità
 - i. servizi diretti all'integrazione scolastica di minori disabili
 - j. servizi di supporto e sostegno alle vittime di violenza, abuso e maltrattamento.
 - k. altri servizi o interventi previsti nel Piano di Zona.

Articolo 15

Interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali della vita quotidiana, gli interventi di assistenza economica possono avere carattere:
 - a. continuativo
 - b. temporaneo
 - c. straordinario
 - d. integrativo
3. L'intervento di sostegno economico è valutato avendo come riferimento il minimo vitale, di cui all'art. 12.
4. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.

5. L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, ecc.
 - a. I buoni pasto, a carattere giornaliero, sono usufruiti in esercizi commerciali, mense convenzionate, servizi di refezione scolastica, altri servizi pubblici, associazioni di volontariato e servizi di ristorazione collettiva.
 - b. I buoni viveri, giornalieri, settimanali o mensili, sono usufruiti presso esercenti del luogo individuati dal Comune.
6. I buoni pasto o i buoni viveri sono concessi di preferenza come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse.

7. **Assistenza economica continuativa**

- a. Dell'assistenza economica continuativa possono fruire i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni: **anziani ultrasessantacinquenni, soli od in coppia; persone con invalidità riconosciuta superiore al 74% se invalidi civili o con pensione di invalidità, persone in tutela compreso i minori.**
- b. L'assistenza economica continuativa può essere erogata, di regola, indirettamente, sotto forma di pagamento totale o parziale di rette (o assunzione comunque dell'onere relativo) per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche dell'utente.
- c. Non sussistono limiti temporali per i soggetti in situazione di cronicità riferita a condizioni sanitarie particolari (ad es.: malati di AIDS, malati cronici, invalidi totali permanenti) e per i soggetti in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge. In questi casi il servizio sociale professionale verifica la presenza delle condizioni particolari ogni due anni.

8. **Assistenza economica temporanea**

- a. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - I. nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione/vedovanza/allontanamento dalla famiglia, o al verificarsi dello stato di solitudine in assenza di rete parentale di sostegno;
 - II. Nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento o di riduzione dello stipendio;
 - III. ex detenuti e famiglie di detenuti nel primo periodo di detenzione, il cui provvedimento preveda comunque un periodo minimo di detenzione non inferiore a sei mesi, o successivo ad esso e comunque non dopo sei mesi dalla scarcerazione;
 - IV. tossicodipendenti o etilisti purché in presenza di un progetto riabilitativo concordato con i servizi competenti;
 - V. persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale;
 - VI. giovani tra i 18 e i 21 anni già in carico al servizio con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria in presenza di un progetto di autonomia personale.
- b. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.
- c. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 12 e un tetto massimo di Euro **150,00** mensili. **Saranno effettuate verifiche semestrali da parte del Servizio Sociale al fine di verificare il**

perdurare delle condizioni economiche svantaggiate che hanno determinato la concessione del contributo.

d. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalle Giunte Comunali in base agli incrementi ISTAT, previa conforme delibera del Coordinamento Istituzionale e sulla base delle disponibilità di bilancio.

- e. È motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto individuale.

9. Assistenza economica straordinaria per specifiche esigenze

- a. Possono fruire dell'assistenza economica straordinaria i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare difficoltà contingenti e straordinarie senza adeguate risorse economiche, quali, per esempio, la morte di un familiare, l'aggravamento di condizioni di salute, la perdita di lavoro, lo sfratto, ecc. Essa può anche consistere nell'intervento del Comune per concorrere al pagamento di utenze domestiche (escluse quelle telefoniche), spese di fitto o condominiali, mense scolastiche o rette di asili nido, trasporto scolastico o altre spese urgenti e necessarie a carico delle famiglie.

L'assistenza economica straordinaria è erogata una tantum per un massimo di due volte l'anno, fino ad un tetto massimo di € 500,00 annuo per nucleo familiare, sempre su proposta motivata del Servizio Sociale professionale. Il presente tetto è rivalutabile ogni anno dalla Giunta Comunale in base agli incrementi ISTAT, previa conforme delibera del Coordinamento Istituzionale e sulla base delle disponibilità di bilancio.

- b. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte.
- c. L'accoglimento delle richieste di cui al comma precedente è possibile soltanto in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
- i. utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - ii. necessità di prevenire l'insorgenza o l'aggravamento di situazioni di maggiore bisogno assistenziale in nuclei familiari in temporanea e grave situazione economica.
- d. L'esistenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d) deve essere ampiamente motivata dal Servizio Sociale professionale competente.

10. Assegno di cura e dote per i nuovi nati

1. L'Assegno di cura e la dote per i nuovi nati sono interventi di sostegno economico a nuclei familiari in cui il reddito insufficiente deriva dalla necessità che uno o più componenti assumano il carico di cura di un soggetto fragile (anziano, disabile, minore 0-3 anni) rinunciando al lavoro ovvero impegnando larga parte di un reddito da lavoro per l'accesso a specifici servizi di cura e/o di conciliazione.
2. L'intento dell'Assegno di cura e della dote per i nuovi nati è quello di fornire sostegno economico mirato per promuovere le capacità di cura delle famiglie e per valorizzare la modalità domiciliare di intervento nelle situazioni di fragilità, in alternativa al ricovero nelle strutture residenziali. Il sostegno economico, comunque integrato con i servizi di assistenza domiciliare e comunitari, è rivolto a riconoscere il lavoro di cura assunto da una figura parentale o da una figura di sostituzione, e a sostenere la situazione economica del nucleo

familiare in un periodo limitato di tempo in cui si concentrano spese aggiuntive straordinarie connesse ai carichi di cura.

3. L'Assegno di cura e la dote per i nuovi nati sono erogati nelle modalità disposte dalla Regione e subordinate all'assegnazione di specifici finanziamenti regionali.

Articolo 16

Servizi domiciliari e di supporto alla domiciliarità

1. Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
2. Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.
3. L'assistenza domiciliare è rivolta:
 - a. ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
 - b. a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
 - c. a soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.
4. Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato utilizzando operatori qualificati messi a disposizione da Cooperative di servizi opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti, oppure attraverso il sistema dell'accreditamento.
5. Le prestazioni sono definite all'interno di un piano individualizzato di intervento, elaborato dal servizio sociale professionale eventualmente condivisa dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità, nell'ambito delle modalità organizzative previste nel Piano Sociale di Zona e con le procedure previste dalla normativa vigente.
6. Nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare può essere istituito dal Comune un servizio di distribuzione pasti a domicilio destinato ad anziani soli o coppie di anziani che siano impossibilitati a provvedere autonomamente alla preparazione del pasto. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi e non, che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso e non possano frequentare mense pubbliche.
7. Per l'erogazione dell'intervento è previsto prioritariamente, rispetto al servizio a domicilio, l'utilizzo di mense comunali o di altre strutture pubbliche o, in assenza di esse, di altri servizi di ristorazione convenzionata.
8. Per l'accesso al servizio di mensa di distribuzione pasti a domicilio e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.
9. Per trasporti sociali s'intendono i servizi di accompagnamento, organizzati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, che il Comune può assicurare per consentire ai destinatari degli interventi di assistenza sociale di fruire:
 - a. di interventi socio - sanitari non domiciliari;
 - b. dell'accesso ai corsi di recupero psico-fisico dei disabili o di altre persone svantaggiate;
 - c. della frequenza alle attività socializzanti promosse dal Comune o da altri enti in favore dei soggetti di cui sopra (presso centri, scuole, luoghi di lavoro etc.).

10. Il trasporto sociale può essere, altresì, concesso per necessità socio - sanitarie urgenti, straordinarie e che non rivestano carattere di periodicità, a disabili, ad anziani ed adulti in disagiate condizioni economiche, non in grado di organizzarsi in modo autonomo né con l'aiuto di familiari e la cui spesa incida notevolmente sul reddito dell'interessato e della sua famiglia.
11. Il servizio di trasporto sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati da aziende pubbliche e/o private, nonché da associazioni di volontariato, tutte appositamente convenzionate secondo le normative vigenti.
12. In alternativa al trasporto sociale può essere concesso, straordinariamente e su motivata richiesta del Servizio Sociale professionale, un contributo economico a titolo di rimborso spese.
13. La necessità del servizio di trasporto sociale per i disabili deve essere indicata nei progetti individuali.
14. Per la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

Articolo 17

Interventi per il sostegno della educazione e della crescita dei minori

1. L'assistenza socio-educativa si attua attraverso la consulenza psico-sociale ed educativa e gli interventi di sostegno al singolo, alla famiglia o a gruppi di soggetti a rischio, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.
2. Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio sociale professionale, anche in collaborazione con altri servizi dell'Azienda A.S.L., può attivare interventi educativi e servizi di assistenza socio educativa.
3. Gli interventi sono diretti ad aiutare minori in difficoltà, a rischio e portatori di handicap che frequentano le scuole e/o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione; si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal servizio di assistenza sociale, sulla base delle richieste della famiglia e/o dietro segnalazione degli operatori dell'A.S.L., ovvero della scuola, e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.
4. I servizi e le iniziative destinati ai bambini, ai ragazzi e ai giovani sono i seguenti:
 - a. Asili nido
 - b. Servizio di educativa territoriale e domiciliare
 - c. centri di aggregazione e tempo libero, ludoteca
 - d. attività estive

Articolo 18

Affido familiare Minori

1. L'affido familiare è un servizio che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, garantisce comunque ai bambini e ai ragazzi, che si trovano momentaneamente in una situazione familiare pregiudizievole, l'accoglienza in una famiglia.

2. Il servizio di affido eterofamiliare è attivato comunque dopo aver verificato la possibilità del sostegno alla famiglia di origine per superare il periodo di difficoltà, ed è attuato favorendo soluzioni flessibili, quali l'affido part-time (per week-end, solo diurno o notturno, per periodi estivi o per periodi di emergenza, ecc.).
3. L'affido part-time si realizza con il consenso della famiglia di origine del minore che sottoscrive apposito atto di assenso nel quale sono esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l'affidamento familiare a tempo pieno, anche per quello a tempo parziale, è erogato un assegno mensile in relazione all'impegno assunto.
4. L'affido può essere:
 - a. Consensuale: disposto ed attuato dal Servizio Sociale comunale con il consenso degli esercenti la potestà parentale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
 - b. Giudiziario: disposto dal Tribunale per i Minorenni ed attuato dal Servizio Sociale comunale.
5. L'affido consensuale (ipotesi "a") su proposta degli operatori socio-sanitari che hanno in carico il minore, è disposto con provvedimento del Sindaco, acquisito il consenso della famiglia di origine e la disponibilità all'affido da parte della famiglia affidataria.
6. Il Comune prende atto altresì dell'affido eventualmente disposto dall'autorità giudiziaria (ipotesi "b"): in questo caso, non è necessario il consenso della famiglia di origine.
7. L'istituto dell'affido, in relazione alle caratteristiche degli affidatari, si configura come:
 - a. affido etero-familiare a terzi;
 - b. affido a parenti entro il quarto grado;
 - c. affido ad associazioni o a comunità educativo-assistenziali a dimensione familiare, qualora non sia possibile praticare la soluzione dell'affido eterofamiliare;
 - d. pronta accoglienza temporanea in comunità educativo-assistenziali in presenza di situazioni di emergenza, con caratteristiche di immediatezza e temporaneità;
 - e. affidamento familiare professionale, caratterizzato dalla formazione permanente degli affidatari, è destinato all'accoglienza di minori disabili, maltrattati o abusati o con precedenti affidamenti familiari falliti.
8. L'Ambito o il Comune sostiene economicamente la famiglia affidataria con un contributo proporzionato al tempo di permanenza del minore nella famiglia, determinato come segue e rivalutabile dalla Giunta Comunale, su proposta del Coordinamento Istituzionale di Ambito, in base degli incrementi ISTAT, fermo restando i limiti posti dalle disponibilità di bilancio:

AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO TERZI:	€ 200,00 mensili
AFFIDO A TEMPO PIENO PRESSO PARENTI:	€ 150,00 mensili
AFFIDO A TEMPO PARZIALE (*):	da € 50,00 ad € 130,00 mensili
AFFIDO POMERIDIANO:	€ 80,00 mensili
AFFIDO PER VACANZE (*):	€ 6,00 giornalieri
AFFIDO PER FINE SETTIMANA (*):	€ 6,00 giornalieri
(*) Gli importi sono indicativi: il contributo è valutato e definito sulla base del progetto individuale.	

L'assegno può essere aumentato del 30% ed eventualmente in misura maggiore quando ricorrano situazioni complesse per problematiche di natura fisica psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. L'eventuale integrazione dell'assegno di base dovrà essere esplicitamente inclusa nel progetto individuale ed è soggetta a verifiche e revisioni periodiche da esplicitarsi nel progetto iniziale.

9. Il contributo è erogato su domanda della famiglia affidataria, indipendentemente dal reddito della stessa.

10. L'Ambito o Comune può erogare alla famiglia affidataria contributi per eventuali spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, quali le spese di carattere sanitario che non possano essere garantite dal servizio S.S.N., spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture pubbliche e/o convenzionate, spese per sostegni scolastici ed educativi ed in casi di comprovata necessità.
11. Al fine di potenziare e sviluppare l'istituto dell'affidamento familiare, quale supporto per l'attività dei servizi sociali territoriali, si farà riferimento al Servizio Affidi, che svolge funzioni di supporto per il reperimento di famiglie e persone disponibili all'affidamento, la loro selezione e preparazione, la vigilanza sull'andamento dell'affido, l'attività di consulenza e sostegno e la promozione sul territorio.

Articolo 19

Affido Anziani

1. L'affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare.
2. Il servizio affido persegue i seguenti obiettivi:
 - promozione della cultura dell'affido;
 - reperimento e valutazione delle famiglie;
 - formazione e sostegno alle famiglie affidatarie;
 - raccolta di richieste di affido;
 - interventi di carattere economico in favore delle famiglie che garantiscono l'accoglienza e la cura di persone in difficoltà o prive di assistenza anche in condizioni di non autosufficienza;
 - cura e tutela delle persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza nell'espletamento delle funzioni ordinarie della vita quotidiana;
 - contrasto all'istituzionalizzazione, all'isolamento e all'emarginazione sociale della persona anziana;
 - **il servizio affido anziani prevede la formulazione di un progetto che trova coinvolti i servizi sociali e sanitari.**
 - il progetto individua:
 - le motivazioni che rendono necessario l'affido;
 - il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e di vigilanza durante l'affido;
 - le forme di mantenimento del rapporto tra persone anziane e comunità;
 - gli impegni definiti dal servizio sociale per la famiglia affidataria;
 - la previsione della durata dell'affido;
 - i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alla famiglia affidataria.
2. L'intervento economico per l'affido anziani a tempo pieno va da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 600,00 mensili, la cui misura è definita dal progetto individualizzato elaborato dal Servizio Sociale professionale.
3. L'intervento economico per l'affido anziani per fine settimana e/o le vacanze è di € 10,00 giornalieri nel caso di anziani autosufficienti e di € 15,00 per gli anziani non autosufficienti.

Articolo 20

Interventi ed attività connesse a percorsi di inclusione sociale

1. Gli interventi ed attività per percorsi di inclusione sociale sono rivolti a cittadini con ridotte capacità psico-fisiche e non in grado di sostenere una normale attività lavorativa.
2. Al fine di facilitare e sostenere il percorso di integrazione sociale di detti cittadini sono attivate apposite convenzioni tra gli Enti pubblici, privati e del terzo settore.
3. Il Comune e l'Azienda Unità Sanitaria Locale si fanno carico degli oneri relativi secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.
4. Qualora si attivino inserimenti lavorativi per i cittadini di cui al comma 1 il Comune e l'Amministrazione provinciale, anche in eventuale coordinamento con altri Comuni, programmano azioni al fine di favorire percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro.

Articolo 21

Servizi semi-residenziali e residenziali

1. **I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza, temporanea o stabile, di persone le cui esigenze assistenziali non possono trovare soluzione adeguata mediante altri interventi.**
2. I servizi semiresidenziali comprendono attività assistenziali dirette a gruppi di persone per più ore al giorno e per più giorni alla settimana.
3. La tipologia e le caratteristiche dei servizi residenziali e semiresidenziali sono individuate nel regolamento regionale.
4. I servizi semiresidenziali, in relazione alle caratteristiche dell'utenza, possono integrare altri interventi ed essere luogo di prevenzione, di educazione, di socializzazione, di promozione culturale e di cura della persona.
5. Il funzionamento, le modalità e le procedure per l'accesso degli utenti sono disciplinati da appositi regolamenti.
6. Nel caso dei ricoveri in istituti disposti con decreto del Tribunale per i minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione prescritta. Per quanto attiene alle spese di ricovero, si rimanda alla vigente normativa in materia.
7. Per le forme di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente e di coloro che sono obbligati si applica quanto definito agli artt. 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 22

Ospitalità in struttura per anziani, inabili e adulti in difficoltà

1. L'Assistente sociale responsabile dell'istruttoria, dietro richiesta dell'interessato, della famiglia o dei servizi della A.S.L., propone l'ospitalità nei servizi residenziali, dopo aver verificato preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative al ricovero.
2. Le rette sociali delle strutture residenziali e semi - residenziali sono, di regola, a carico degli ospiti.
3. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, dell'inabile o di un adulto in difficoltà in struttura residenziale s'intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti.
4. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.
5. L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da IRPEF, non sia in grado di pagare interamente

la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. La persona che possieda beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla concessione dell'integrazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 11.

6. Nel caso di anziani e inabili senza parenti obbligati per legge:

- a. Il Comune è obbligato a provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza.
- b. Nel caso di persone sole e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, le spese di ospitalità fanno carico al Comune, detratta la quota a carico del ricoverato a titolo di mantenimento in istituto secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alle strutture di ospitalità convenzionate.
- c. Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessaria a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo stabilito all'art. 10.
- d. Nel caso in cui servisse l'assistenza immediata, anche se il ricoverato sia proprietario o usufruttuario di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà cura dell'Amministrazione provvedere perché il ricoverato si attivi affinché possa disporre dei beni stessi per le rette di ospitalità o per quanto gli occorra per la sua assistenza. Le eventuali quote di integrazione retta erogate dal Comune saranno considerate anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi.

7. Nel caso di anziani e inabili con parenti obbligati:

- a. I parenti dell'anziano e/o dell'inabile obbligati in base all'art. 433 del C.C. saranno chiamati a concorrere con il Comune nel pagamento di una parte della retta, nei limiti compresi tra il 10 e il 30% del reddito ISEE posseduto da ciascuno.
- b. I parenti obbligati per legge devono eventualmente documentare di non potere fare fronte alle necessità assistenziali del congiunto e alle spese delle rette di ricovero in residenze assistenziali. Non potranno essere prese in considerazione istanze di parenti che risultino beneficiari nell'ultimo anno precedente al ricovero di donazioni o vendite da parte dell'anziano o disabile da assistere.
- c. Il Comune interverrà nel pagamento di una parte delle rette di ospitalità dopo che gli obbligati di cui all'articolo 433 e seguenti del codice civile (preliminarmente convocati ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale) avranno espresso il loro impegno a fare fronte alle spese di cui trattasi.
- d. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. La situazione economica dei soggetti obbligati, risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, si calcola così come stabilito dalla normativa vigente in materia di dichiarazione della situazione economica equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali ad esclusione dei casi in cui l'anziano o l'inabile risulti convivente. In tal caso dalla composizione del nucleo, considerato ai fini ISEE, verrà escluso l'anziano o l'inabile da inserire. Inoltre tutti i componenti del nucleo familiare non obbligati verranno esclusi, ai fini ISEE, qualora percettori di reddito.
- e. La quota di reddito di riferimento per stabilire le quote che gli obbligati dovrebbero mettere a disposizione per il pagamento della retta sono concordate nell'ambito del progetto di intervento fra tutti gli interessati. Per ciascuno degli obbligati essa è in linea di massima contenuta nel 30% del reddito ISEE.
- f. L'eventuale differenza fra l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli interessati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Ambito e/o del Comune; i soggetti obbligati sono chiamati presso l'ufficio addetto a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle spese di ospitalità come sopra concordate.

- g. Tutte le quote di cui sopra possono essere rideterminate annualmente con decorrenza dal 1° gennaio.

Articolo 23

Servizi di mediazione

1. Saranno attivati servizi ed interventi di mediazione familiare – scolastica – sociale.
2. La mediazione, si pone come un'opportunità che apre ad un cambiamento di prospettive (su di sé, sulla situazione, sull'altro), ad una ripresa di fiducia nelle proprie risorse, verso un allargamento del campo di pensiero ed alla creazione di soluzioni concrete da mettere in atto in una situazione che rimane comunque unica.
Di fronte, quindi, a due contendenti che si affrontano il mediatore:
 - Argina la dimensione distruttiva del conflitto, potenziandone la valenza costruttiva;
 - Favorisce l'espressione delle differenze, fornendo uno spazio a ciascun soggetto;
 - Facilita il riconoscimento delle radici del litigio, portando ad una composizione o almeno ad un ridimensionamento dello stesso.
3. **Mediazione familiare:**
Si pone come obiettivo principale la mediazione della sofferenza conseguente ad ogni separazione naturalmente conflittuale. Tramite il lavoro di mediazione, i genitori, senza coinvolgere i figli, recuperano e valorizzano insieme le proprie risorse, in modo da tutelare la crescita equilibrata dei figli dopo la fine del rapporto coniugale.
4. **Mediazione scolastica:**
L'intervento di mediazione scolastica tende a favorire l'allentamento delle tensioni interne alla comunità scolastica, ed innesta un nuovo approccio per l'integrazione nel sistema scuola, nuovi atteggiamenti e nuovi comportamenti che facilitano non solo i rapporti e le relazioni interpersonali, ma anche diverse modalità di apprendimento e di coinvolgimento nelle attività didattiche.
5. **Mediazione sociale:**
L'intervento di mediazione sociale è normalmente esercitato dal Servizio Sociale Professionale e tende a favorire l'allentamento delle tensioni fra le parti in conflitto ogni qual volta ciò sia ritenuto utile e dirimere questioni segnalate dal Servizio Sociale, oppure su richiesta di una delle parti e/o da terzi.

Articolo 24

Servizi di sostegno socio-psico-pedagogico alla genitorialità

1. Il servizio di sostegno alla genitorialità si propone come luogo di scambio, di comunicazione e di riflessione sulle esigenze, sui problemi e sulle tematiche sollevate dalle famiglie. Per fornire questo sostegno, importanza crescente va data al rispetto delle competenze e del sapere dei genitori e alla costruzione di una relazione basata sulla reciprocità fra genitori ed operatori.
2. Obiettivi perseguiti, pertanto, sono:
 - Offrire servizi qualitativi finalizzati a promuovere e a garantire un livello crescente del benessere psicofisico della famiglia;
 - Promuovere e favorire il protagonismo e l'autonomia del nucleo familiare nel suo complesso secondo un concetto di salute inteso come capacità della persona di saper affrontare i processi di sviluppo e autodeterminazione;

- Ascolto, sostegno emotivo, formazione e *counseling*, impiegati come supporto alla rielaborazione di equilibri interni alla famiglia;
- Facilitazione e accompagnamento nell'assunzione di compiti e ruoli di tipo educativo;
- Miglioramento delle competenze nella gestione dei ruoli e delle relazioni interne a famiglie, caratterizzate da forme consistenti di disagio sociale, rispetto all'assunzione di compiti evolutivi che i minori devono affrontare;
- L'attenuazione dell'isolamento di famiglie a rischio rispetto alla capacità di stare in relazione con il proprio contesto;
- Superamento di difficoltà di comunicazione interculturale tra famiglie immigrate, scuola, servizi, istituzioni; favorendo l'integrazione dei minori immigrati sotto il profilo sociale ed educativo.

Articolo 25

Servizi diretti all'integrazione scolastica di minori disabili

1. Il servizio rappresenta un tassello importante nel più vasto panorama dell'integrazione sociale delle persone in condizione di handicap.
Esso costituisce un'opportunità essenziale per la quotidiana esigibilità e affermazione della dignità dei minori disabili. Implica, pertanto, una prospettiva di relazionalità, di influssi reciproci e di responsabilizzazione di tutti coloro che entrano in rapporto con il minore, ma anche del minore stesso, in quanto è data a lui la possibilità di scoprire e quindi usare e fare "tesoro", delle sue capacità.
2. Esso si concretizza attraverso la consistente presenza di operatori assistenziali nelle scuole contribuendo a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito.
3. L'assistente supporta il disabile nei momenti essenziali che tracciano la sua vita scolastica e che possono essere classificati in tre fasi:
 - Passaggio dalla famiglia, primo agente di socializzazione alla scuola, secondo fondamentale contesto di formazione personale;
 - Passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria;
 - Passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.
 La figura dell'assistente assume un duplice ruolo:
 - supporto fisico per l'alunno;
 - supporto di accompagnamento nelle relazioni primarie tra le Istituzioni e la famiglia.

Articolo 26

Servizio di supporto e sostegno alle vittime di violenza, abuso e maltrattamento.

1. Il servizio si attua attraverso interventi multidisciplinari in campo sociale, psicologico ed educativo ad alta integrazione con il sistema dei servizi territoriali socio-sanitari, della scuola, delle agenzie educative, delle forze dell'ordine e dell'autorità Giudiziaria.
2. Promuove ed attua l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime di violenza, con particolare riguardo ai minori. Attiva ed agisce nelle reti sociali e dei servizi per la rilevazione ed il monitoraggio del fenomeno dell'abuso, del maltrattamento, dell'incuria, e della trascuratezza nel territorio dell'Ambito.
3. Svolge attività di:

- informazione, educazione e sensibilizzazione per la prevenzione delle tematiche riguardanti il fenomeno del maltrattamento e dell'abuso;
- accoglienza, protezione e sostegno psico-socio-educativo delle vittime;
- accompagnamento e supporto delle famiglie e dei nuclei sociali coinvolti;
- sviluppo di competenze specifiche volte a proteggere i minori e a riparare il danno provocato così da prevenire e contenere le conseguenze a lungo termine.

Articolo 27

Recupero del credito

1. Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti del soggetto destinatario dell'intervento sociale, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.
2. Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:
 - a. l'iscrizione ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00=(importo che ogni anno aumenta automaticamente del 10%);
 - b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
 - c. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.
3. Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

CAPO IV

DEL PROCEDIMENTO

Articolo 28

Ammissione ai servizi e agli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari

1. Le domande per l'ammissione e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi devono essere di norma attivate dall'interessato.
2. Per l'ammissione ai servizi socio-assistenziali la domanda deve essere presentata al Comune di residenza presso gli uffici individuati dall'Ente Locale, ovvero presso la Porta Unica di Accesso, quando costituita.
3. L'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari è regolato secondo quanto stabilito dall'art. 3 del regolamento regionale n. 4 del 18/1/2007.²

Articolo 29

Procedimento per l'ammissione ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

1. L'accesso ai servizi/interventi avviene di norma su domanda del richiedente, su apposito modulo fornito dal Comune, predisposto dall'ambito, sottoscritta dall'interessato, o se impossibilitato da un suo familiare o dal suo tutore.
2. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica, mediante autocertificazione resa ai sensi di legge. L'autocertificazione può essere resa davanti ai CAF autorizzati ed ha validità annuale. Il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, una dichiarazione aggiuntiva, qualora intenda far rilevare mutamenti particolari delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare: in tal caso, la decorrenza degli effetti

1. L'accesso al sistema integrato dei servizi è garantito da Porte Uniche di Accesso (PUA) attivate dall'ambito, in raccordo con le AUSL, secondo le indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con il Piano Sanitario Regionale, e con modalità atte a promuovere la semplificazione nell'accesso per gli utenti, l'unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso, l'integrazione nella gestione del caso, nonché la garanzia per l'utente di un termine certo per la presa in carico dello stesso. Le Porte Uniche di Accesso operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i servizi sociosanitari.

2. Le Porte Uniche di Accesso forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari opportunità nell'accesso.

L'ambito organizza l'attività delle Porte Uniche di Accesso con modalità adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi, per condizioni sociali e culturali, non vi si rivolge direttamente.

3. Al fine di promuovere la differenziazione degli orari di apertura e di accesso agli sportelli, in ottica di conciliazione e di armonizzazione dei tempi e degli orari delle città, ed al fine di valorizzare il concorso dei soggetti del Terzo Settore e degli enti di patronato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento specifico alle funzioni di informazione, analisi dei bisogni, anche inespresi, e orientamento, connesse alla articolazione territoriale della Porta Unica di Accesso, l'ambito può avvalersi dei soggetti di cui all'art. 19 comma 1 della legge regionale.

4. Al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei cittadini, che richiedano l'integrazione di interventi e servizi sociali e sanitari, l'ambito territoriale e, la AUSL definiscono un protocollo operativo unico per:

a) accogliere la richiesta inoltrata;

b) decodificare il bisogno;

c) effettuare l'indagine sociale;

d) attivare l'Unità di Valutazione Multidimensionale, di cui all'art. 59, comma 4, della legge regionale, per la predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità al servizio e al beneficio;

e) verificare periodicamente l'andamento dell'intervento;

f) individuare il responsabile del caso per garantire l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dal progetto personalizzato.

5. L'ambito territoriale e la AUSL definiscono con proprio regolamento l'organizzazione delle Porte Uniche di Accesso e degli strumenti tecnici per il controllo e la valutazione dei programmi assistenziali a carattere sociosanitario, nonché le modalità di individuazione del responsabile del caso.

6. La Unità di Valutazione Multidimensionale è una équipe multiprofessionale, in grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali complessi, che costituisce a livello di ambito il filtro per l'accesso al sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e residenziale a gestione integrata e partecipata. Svolge i seguenti compiti:

a) effettua la valutazione multidimensionale, utilizzando lo strumento e le procedure previsti a livello regionale, dell'autosufficienza ovvero del residuo grado di autonomia dell'utente, dei bisogni assistenziali suoi e del proprio nucleo familiare, ivi inclusa la valutazione della dipendenza psico-fisica risultante da specifica relazione che contiene motivata proposta di intervento;

b) verifica la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza;

c) elabora il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso con l'utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicura un uso ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata alla pianificazione complessiva degli interventi;

d) verifica e aggiorna periodicamente l'andamento del progetto personalizzato;

e) procede alla dimissione concordata.

7. La U.V.M. ha la seguente composizione:

a) coordinatore sociosanitario nominato dal Direttore del Distretto sociosanitario, ai sensi dell'art. 14, comma 14, della l. r. n. 25/2006;

b) assistente sociale, nominato dall'ambito territoriale, prioritariamente tra le figure già inquadrare nei servizi sociali dei Comuni dell'ambito;

c) Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta di riferimento dell'assistito;

e) medico specialista e altre figure professionali specifiche 1 individuate dalla ASL competente.

8. Al fine di garantire in tempi certi la più idonea risposta alle richieste di accesso al sistema integrato dei servizi, il Distretto sociosanitario assicura che gli adempimenti di natura sanitaria della Unità di Valutazione Multidimensionale siano conclusi entro 20 giorni dalla segnalazione del caso. Il regolamento per il funzionamento della Unità di Valutazione Multidimensionale definisce le modalità di svolgimento delle procedure per la valutazione e la presa in carico, nel rispetto delle urgenze. A tal fine l'Unità di Valutazione Multidimensionale può effettuare visite dell'utente a domicilio ovvero presso le strutture per acuti del Servizio Sanitario Regionale, ovvero presso la struttura residenziale che l'utente ha scelto per l'ospitalità d'urgenza, connessa al bisogno individuale e/o familiare.

9. Per i casi di comprovata e urgente necessità è consentito un protocollo operativo d'urgenza che consenta l'immediato accesso alle prestazioni sociosanitarie di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale a gestione integrata e partecipata. Per questi casi è necessaria motivata proposta del MMG o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative della ASL e del responsabile d'ambito sociale, (ai fini dell'assunzione di eventuali oneri finanziari), da trasmettersi alla U.V.M. affinché nel termine di cui al precedente comma 8, svolga i compiti stabiliti nel presente articolo.

- prodotti sui servizi/interventi erogati da tale nuova dichiarazione, decorre dal mese successivo a quello in cui viene resa l'autocertificazione.
3. Sono esclusi dalla presentazione della documentazione relativa alla situazione economica le famiglie affidatarie, per le quali l'intervento economico ha valore di incentivo e di riconoscimento dell'utilità sociale della loro disponibilità all'affido.
 4. Limitatamente alle prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno e continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL, si fa riferimento all'art. 6, commi 4° e 5° del vigente regolamento regionale.³
 5. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.
 6. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.
 7. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
 8. Ai sensi e per gli effetti della L. 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato è informato dal responsabile del procedimento, dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione del procedimento e dell'esito finale dello stesso.
 9. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

Articolo 30

Istruttoria

1. La domanda, acquisita al protocollo del Comune, deve essere corredata dalla documentazione necessaria. Eventuale documentazione integrativa richiesta deve essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni.
2. Nell'ambito del servizio sociale professionale l'assistente sociale che segue il soggetto e/o nucleo cura l'istruttoria della pratica secondo quanto stabilito dalle vigenti normative in merito al proprio ordinamento professionale.
3. Fatti salvi gli interventi economici erogati sulla base di specifiche disposizioni di legge, il progetto personalizzato è sottoscritto per concorde volontà dall'assistito e/o dai suoi familiari

³

Dal Regolamento regionale 4/2007:

Articolo 6

(Criteri per la compartecipazione alla spesa per il servizio)

[...]

4. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art.3, comma 3, della legge 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto tenuto alla partecipazione ai costi della prestazione, qualora più favorevole. In tal caso si considerano quali redditi del destinatario dell'intervento i redditi ad ogni titolo percepiti, ivi inclusi i redditi non fiscalmente rilevanti, quali l'indennità di accompagnamento dell'INPS, le pensioni di invalidità, le rendite INAIL.

5. Con riferimento ai casi di cui al comma 4, l'ambito territoriale concorre alla spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la frequenza di strutture a ciclo diurno, al netto della quota determinata dalla indennità di accompagnamento di cui il soggetto interessato è titolare, che concorrerà in via prioritaria al pagamento della stessa retta, limitatamente alla quota di compartecipazione a carico dell'utente.

aventi cura e dal responsabile del progetto. Tale sottoscrizione è definita “patto di collaborazione” (redatto secondo la scheda allegata al presente regolamento) ed è tesa alla valorizzazione delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, sollecitando nei limiti del possibile e nel rispetto della volontà dei cittadini assistiti il loro ruolo attivo e la valorizzazione delle loro risorse autonome per la fuoriuscita dallo stato di disagio o per la migliore e più efficace fruizione del servizio.

4. La proposta di presa in carico e di accesso ai servizi/interventi sociali (progetto personalizzato) contiene i seguenti elementi:
 - a. la finalità/motivazione
 - b. gli obiettivi dettagliati dell'intervento
 - c. la durata con inizio e fine dell'intervento
 - d. l'entità dell'intervento
 - e. i soggetti coinvolti
 - f. i tempi e le modalità di verifica, monitoraggio in itinere.
5. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria si rimanda all'art. 3, commi 4°,5°,6°,7°del vigente regolamento regionale.⁴
6. Nel caso in cui le domande fossero superiori all'offerta di servizi e/o nel caso di scarse disponibilità di risorse in bilancio, il Responsabile del Servizio compila liste di attesa, aggiornate semestralmente con determina dirigenziale, sulla base delle priorità sottoindicate:
 - a. Maggior numero di disabili gravi nel nucleo familiare;
 - b. Presenza, nel nucleo, di familiari affetti da gravi problemi sanitari o da malattie mentali o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - c. Valore indicatore ISEE più basso;
 - d. Persone sole con figli minori a carico;
 - e. Persone sole ultrasessantenni;
 - f. Ordine temporale di presentazione della domanda.
7. Gli interventi a carattere continuativo di durata superiore ad un anno che comportano una spesa a carico dell'Ente erogatore devono essere confermati entro il mese di gennaio con apposito provvedimento amministrativo, previa acquisizione della documentazione relativa alla situazione economica del richiedente, del nucleo familiare, dei parenti obbligati.
8. Ove si verificasse, nel corso della attuazione del progetto di intervento concordato, il disimpegno del soggetto o dei soggetti assistiti ovvero il rifiuto degli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o comunque da reali impedimenti, difficoltà o da circostanze ostative, il servizio sociale competente potrà proporre al dirigente del settore Servizi Sociali, a seconda della gravità dell'inadempienza, la riduzione, sospensione o interruzione della prestazione o del beneficio erogato. Tale provvedimento potrà essere assunto, fatte salve le garanzie di tutela dei diritti di assistenza ai soggetti deboli, appartenenti alle categorie protette (disabili, anziani, minori, non autosufficienti ecc.) stabilite da norme specifiche. Il servizio potrà altresì riservarsi, a seconda dei casi, di escludere dal progetto d'intervento assistenziale uno o più componenti del nucleo familiare inadempienti, garantendo il sostegno assistenziale e la continuazione del progetto agli altri componenti bisognosi.
9. L'interruzione o la conclusione anticipata del progetto o del programma d'intervento, per responsabilità dell'utente o per decisione motivata del servizio sociale competente, deve risultare da un apposito atto da acquisire nel fascicolo personale dell'utente e comunicato al responsabile amministrativo, qualora l'intervento abbia comportato un impegno di spesa a carico dell'Ente.

10. In ogni caso i provvedimenti di revoca, sospensione o interruzione del progetto di assistenza o di erogazione del beneficio, dovranno essere comunicati per iscritto all'interessato con almeno 15 giorni di anticipo sull'attuazione del provvedimento, salvo situazioni di particolare urgenza che, allo scopo di non vanificarne l'efficacia, ne rendano necessaria l'esecuzione immediata. In questo caso il provvedimento verrà notificato all'interessato o comunicato a mezzo telegramma con provvedimento scritto firmato dal Dirigente del Settore o da persona da questi incaricata e avrà decorrenza dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.

Articolo 31

Convocazione dei soggetti obbligati

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si fa riferimento ai parenti in linea collaterale.

Articolo 32

Decisione

1. La pratica, istruita secondo le norme contenute nel presente Regolamento, è in ogni caso trasmessa al dirigente comunale o al responsabile individuato dall'Ambito Territoriale secondo le previsioni del Piano di Zona, per i relativi provvedimenti amministrativi di competenza. Nessuna proposta di intervento contenente una spesa diretta o indiretta a carico dell'Ente pubblico può avere efficacia se risulti priva del provvedimento amministrativo adottato dal dirigente amministrativo competente per il servizio.
2. La decisione, da assumere entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di completamento della documentazione della domanda, deve contenere obbligatoriamente:
 - a. in caso di accoglimento: l'indicazione delle prestazioni, la decorrenza, l'ammontare e la durata presunta degli interventi.
 - b. in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.
3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per scritto agli interessati.

4. Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare istanza di revisione producendo nuovi elementi di giudizio al Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione. Qualora tale istanza non produca gli effetti desiderati dal cittadino, questi può richiedere il riesame dell'istanza all'**Ufficio Regionale di tutela degli utenti**, così come previsto dall'art. 10, comma 2 del vigente regolamento regionale.⁵

Articolo 33

Decorrenza, durata e verifica delle provvidenze, deleghe e decessi

1. La prestazione ha decorrenza secondo quanto stabilito dall'Assistente sociale nell'istruttoria predisposta per l'intervento, come risultante in ogni caso nel provvedimento di ammissione, e può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio - economiche familiari che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio.
2. Tutte le prestazioni devono essere oggetto di verifica dei risultati alla loro scadenza o comunque almeno annualmente per quelle a carattere continuativo.
3. Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere rilasciate dal titolare della prestazione o dal suo legale rappresentante.
4. In caso di decesso dopo il mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese.

Articolo 34

Controlli

1. Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze. Verranno comunque effettuati controlli a campione nella misura minima del 10% delle domande acquisite agli atti.

5

Dal Regolamento regionale n. 4/2007:

Articolo 10

(Ufficio Regionale di tutela degli utenti)

[...]

2. L'Ufficio ha il compito di:

- a) elaborare linee guida per gli Enti Locali e per i soggetti gestori delle strutture dei servizi sociali per la raccolta e la gestione dei reclami da parte degli utenti;
- b) riesaminare i casi oggetto di reclamo o segnalazione qualora le associazioni degli utenti e dei consumatori, le Organizzazioni sindacali, altre organizzazioni di rappresentanza di interessi diffusi si siano dichiarate motivatamente insoddisfatte;
- c) esaminare i casi per i quali non è stata data risposta entro i termini indicati al precedente art. 9 del presente regolamento;
- d) esaminare i fatti oggetto di reclamo o segnalazione per i quali l'Ambito abbia ritenuto, con adeguata motivazione, di non essere in grado di proporre alcuna risposta.

2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta di intervento ovvero la prestazione erogata, dando luogo contestualmente all'avvio della procedura per il recupero delle somme indebitamente percepite e alla segnalazione del dichiarante all'autorità giudiziaria.

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 35

Assistenza in casi particolari

1. Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza, dal dirigente o dal responsabile del servizio, sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo quindi dalla necessità del progetto individualizzato formulato dal servizio sociale professionale.
2. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici; il responsabile del procedimento amministrativo dovrà soltanto acquisire copia di un documento di riconoscimento, legalmente valido, nonché ogni ulteriore informazione preventiva presso i Carabinieri, Polizia e Comando di Polizia municipale.
3. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale ed eventualmente, nei casi di effettiva necessità, l'ospitalità per non più di tre notti.

Articolo 36

Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà tratta nel rispetto scrupoloso del D. lgs. 30 giugno 2003 n° 196.
2. È altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazioni sociali, previo consenso espresso dall'interessato.

Articolo 37

Diverse Regolamentazioni

1. Gli interventi e i servizi di carattere socio-sanitario saranno oggetto di protocollo tra gli Enti e di apposita regolamentazione.

Articolo 38

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data della sua entrata in vigore, ad eccezione dei monitoraggi e delle verifiche in itinere per i progetti e gli interventi in corso di cui agli artt. 26 comma 6 e 29 comma 2, compresa l'applicazione degli artt. 8 e 27.

Articolo 39

Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Per tutti i servizi non previsti nel presente regolamento, si rinvia ad appositi successivi disciplinari di erogazione e gestione.

Articolo 40

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

Bozza tipo "Patto di collaborazione"

(Art. 26 del Regolamento)

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE n° 1 Asl BR/1
Comune di
Settore Politiche Sociali

PATTO DI COLLABORAZIONE
Per

- ☐ **Attuazione di progetto di assistenza individualizzato (PAI)**
☐ **Intervento di assistenza economica**

tra

Il/la Sig./ra _____ nato/a _____

il _____ residente in

via _____ n _____

tel. _____ CF: _____

E

Il /la (inserire qualifica) _____, in

rappresentanza del Settore Politiche Sociali del Comune di

.....,

Premesso che il/la suddetto/ta richiedente ha presentato domanda per ottenere il seguente servizio ovvero la seguente prestazione:

_____ che il servizio o le prestazioni richieste rientrano nella tipologia di servizi che sono di competenza dell'Ambito Territoriale e del Servizio Sociale comunale, ai sensi del Regolamento

Unico per l'accesso alle prestazioni sociali approvato con deliberazione del Coordinamento Istituzionale n.del;

- che è stato definito, concordemente con il cittadino richiedente un progetto di intervento per la erogazione del suddetto servizio, avente le seguenti caratteristiche essenziali:

a) Caratteristiche del servizio o della prestazione; finalità/motivazione

b) obiettivi dettagliati dell'intervento:

c) modalità di attuazione:

d) soggetti coinvolti:

e) eventuali altri soggetti coinvolti

f) durata dell'intervento (inizio e fine)

g) tempi e modalità di verifica; monitoraggio

[illegible]

le parti tra loro concordano

- Di osservare, ciascuno per quanto di competenza, gli impegni assunti per il rispetto delle modalità di attuazione del progetto che dichiarano di avere liberamente concordato, nel rispetto dei vincoli di legge e regolamentari.
- Di verificare periodicamente lo stato di attuazione del progetto sopra indicato, apportando, ove necessario, le modifiche ritenute opportune per il conseguimento degli obiettivi pattuiti.
- Di aver preso atto dei criteri previsti dal Regolamento Unico di Ambito, approvato con deliberazione n. del, in particolare in merito alle condizioni e ai vincoli cui è sono subordinate le erogazioni di prestazioni e servizi.
- Di rispettare le competenze delle figure professionali impegnate considerando che le divergenze di opinione sulle tecniche di intervento definite nel progetto non possono comportare di per sé modifiche o rifiuti, salvo che esse non siano contestabili sul piano rigorosamente tecnico scientifico sulla base di verifiche effettuate da organi competenti in materia.
- Di dare atto che il/la Signor/ra destinatario del servizio o delle prestazioni è tenuto a concorrere ai costi a tal fine sostenuti dal comune con le modalità e nella misura di:

___Di impegnarsi reciprocamente a risolvere i contrasti eventualmente intervenuti nella gestione del progetto attraverso un puntuale confronto, tenendo conto degli obblighi e delle finalità cui il Comune deve sottostare e degli impegni rispettivamente assunti.

Letto, approvato e sottoscritto il giorno_____ presso il Settore Politiche Sociali del Comune di _____ .

Il Richiedente

L'Assistente Sociale

Eventuali altri soggetti coinvolti

Allegato 2

Modello di domanda

RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

Il/la sottoscritto/a _____ Cod. Fiscale _____
residente in Via _____ n. _____ località _____
nato a _____ il _____ Tel. n. _____
in qualità di _____

CHIEDE

L'erogazione delle seguenti prestazioni:

- ☐ Prestazioni economiche assistenziali;
- ☐ Riduzioni tariffarie;
- ☐ Servizi educativi per l'infanzia;
- ☐ Servizi socio-sanitari diurni, comunitari, ecc...;
- ☐ Assistenza scolastica;
- ☐ Assistenza domiciliare;
- ☐ Ricovero in strutture residenziali
- ☐ Altro: _____;

Breve descrizione delle motivazioni per le quali si chiede l'intervento assistenziale:

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:

- la situazione economica determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/98 e 130/2000 è pari ad un valore ISEE di Euro (ricavato dalla dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità annuale, come da modello tipo contenuto nell'allegato A) al DPCM 18 maggio 2001, che deve essere allegato alla presente domanda).

- di essere a conoscenza che, nel caso di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi o prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il/la sottoscritto/a autorizza il responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento, il tutto nel rispetto dei limiti posti dalla L. 675/96.

Allegati:

- ☐ dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare mod. DPCM 18.5.01;
- ☐ altro: _____;

Data Firma del richiedente*

* firma da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato alla ricezione o da inviare unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità.